



**CROCE ROSSA ITALIANA**  
COMITATO CENTRALE

**ORDINANZA COMMISSARIALE**

**N. 245/09 DEL 18 AGO. 2009**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTA** la vigente normativa nazionale in materia di Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro (Legge n.125 del 10 aprile 1991 e successive modificazioni ed integrazioni);

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** lo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa approvato con D.P.C.M. n. 97 del 6 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2005;

**VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" ai sensi dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

**VISTA** la Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2008 con il quale l'Avv. Francesco Rocca è stato nominato commissario Straordinario dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fino alla ricostituzione degli Organi Statutari e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data del medesimo provvedimento;

**CONSIDERATO** il vigente CCNL del Comparto Enti Pubblici non Economici;

**VISTA** l'Ordinanza Commissariale n. 168/09 del 27/05/09 con la quale è approvato il Regolamento del Comitato per le Pari Opportunità dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

**VISTA** l'Ordinanza Commissariale n. 170/09 del 27/05/09 con la quale è stato ricostituito il Comitato per le Pari Opportunità della Croce Rossa Italiana;

**VISTO** l'art. 5 del Regolamento del Comitato per le Pari Opportunità dell'Associazione italiana della Croce Rossa che individua nel ruolo di segretario un membro del medesimo Comitato;



**CROCE ROSSA ITALIANA**  
COMITATO CENTRALE

Segue Ordinanza Commissariale n.

del

**RAVVISATA** la necessità di affidare l'incarico di segretario anche ad una persona che non sia membro del CPO;

**DETERMINA**

di approvare l'allegato Regolamento del Comitato Pari Opportunità dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

**Il Commissario Straordinario**  
**(Avv. Francesco Rocca)**

Il presente provvedimento amministrativo non comporta oneri  
Il Dirigente del Servizio Amministrazione e Finanza

= 245 / 09

18 AGO. 2009

CROCE ROSSA ITALIANA



UMANITÀ  
IMPARZIALITÀ  
NEUTRALITÀ  
INDIPENDENZA  
VOLONTARIATO  
UNITÀ  
UNIVERSALITÀ

**REGOLAMENTO  
del COMITATO per le PARI OPPORTUNITA'  
dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA  
della CROCE ROSSA**

## **REGOLAMENTO del COMITATO per le PARI OPPORTUNITA' dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA della CROCE ROSSA**

**Art. 1 – Oggetto**

**Art. 2 – Finalità**

**Art. 3 – Compiti**

**Art. 4 – Azioni Positive**

**Art. 5 – Composizione**

**Art. 6 – Funzionamento**

**Art. 7 – Validità delle riunioni**

**Art. 8 – Verbali**

**Art. 9 – Accesso alle informazioni e ai dati**

**Art. 10 – Risorse**

**Art. 11 – Rapporto sull'attività**

**Art. 12 – Diffusione delle informazioni**

**Art. 13 – Rapporti tra Comitato, Amministrazione e soggetti della contrattazione integrativa**

**Art. 14 – Modifiche al Regolamento**

**Art. 15 – Norme finali**

## **Art. 1**

### **Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e le attività del Comitato per le Pari Opportunità (CPO) dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, istituito con Ordinanza Commissariale n. 7154 del 25/9/93, in attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione italiana, della normativa in materia e del vigente CCNL.

## **Art. 2**

### **Finalità**

Il CPO, nell'espletamento dei compiti affidatigli dalle disposizioni vigenti in materia, si propone di favorire l'uguaglianza tra uomini e donne e di promuovere, garantire ed assicurare pari dignità sul posto di lavoro al fine di migliorare la qualità della vita nell'ambiente lavorativo e valorizzare le capacità di tutto il personale, individuando ed eliminando ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta che ne ostacoli la piena realizzazione.

## **Art. 3**

### **Compiti**

Il CPO esercita il ruolo di studio, di proposizione, di consultazione e di partecipazione alle decisioni, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 ed in particolare:

- promuove indagini, ricerche e analisi sulla divisione del lavoro, sulla distribuzione dei ruoli e sulle forme di discriminazione e/o diversità di trattamento che si possono verificare all'interno dell'Ente;
- formula Piani di Azioni Positive e misure atte a consentire l'effettiva parità fra tutti i dipendenti dell'Ente, indipendentemente dal sesso, origine etnica, religione, nazionalità e da altre condizioni che potrebbero dare origine a discriminazioni dirette ed indirette;
- promuove nell'ambiente di lavoro la conoscenza delle tematiche relative alle diversità ed alle pari opportunità, utilizzando gli strumenti informativi interni ed esterni alla Croce Rossa Italiana ed organizzando incontri con gli Organi di Governo, con i dirigenti, con i responsabili di struttura e con tutti i dipendenti;
- promuove studi, seminari, convegni, anche in collaborazione con altri Enti della Pubblica Amministrazione o Organismi Nazionali o appartenenti all'UE nonché con le OO.SS. operanti nell'Ente;

- promuove iniziative volte a dare attuazione a Risoluzioni e Direttive nazionali ed europee in tema di pari opportunità;
- sollecita l'intervento dell'Ente su fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione diretta ed indiretta, comportamenti e atteggiamenti lesivi ed offensivi delle libertà personali, molestie sessuali nei luoghi di lavoro e *mobbing*, svolgendo, in tale specifico ambito, un'azione congiunta a quella del costituendo Comitato paritetico sul fenomeno del *mobbing*; formula, inoltre, raccomandazioni e proposte per la definizione di codici di condotta per la prevenzione degli stessi;
- promuove indagini conoscitive, analisi e ricerche finalizzate alla formulazione di proposte di azioni positive in merito ad accesso, progressione di carriera, attribuzione di incarichi di responsabilità, assegnazione alle strutture, mobilità, mansioni, figure professionali, formazione e aggiornamento del personale, orario ed organizzazione del lavoro, nonché ogni altra materia che secondo il Comitato riguardi la condizione dei dipendenti;
- si attiva per l'individuazione e la sperimentazione di nuovi modelli di relazione vita-lavoro, per l'istituzione ed il miglioramento di infrastrutture e di servizi sociali all'interno dei luoghi di lavoro, nella prospettiva di una maggiore conciliazione tra attività professionale e vita familiare;
- organizza per i dipendenti corsi di formazione e ogni altra attività relativa agli scopi del Comitato;
- valuta gli effetti delle iniziative assunte dall'Amministrazione in ordine alle materie di cui ai punti precedenti, proponendo, se necessario, l'introduzione di elementi correttivi per neutralizzare possibili effetti discriminatori;
- realizza pubblicazioni o predispone materiale informativo sull'attività del Comitato;
- relaziona all'inizio di ogni anno, in una conferenza pubblica e in orario di servizio, sulle condizioni di lavoro dell'Ente, da un punto di vista di genere, sullo stato di avanzamento dei progetti o delle azioni positive promosse nel corso dell'anno precedente e sui programmi futuri;
- propone al Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) la programmazione annuale e i progetti delle attività;
- interviene nel processo di elaborazione del piano triennale dell'Ente, formulando proposte di indirizzo e di orientamento per una politica di gestione, sviluppo e valutazione delle risorse umane in un'ottica di genere.
- propone ogni altra azione che ritenga opportuna per il raggiungimento delle sue finalità.

#### **Art. 4**

##### **Azioni positive**

Le proposte di azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, di cui il CPO deve farsi promotore ai sensi degli artt. 42 e 43 del D.lgs. 11 aprile 2006, n.198, sono oggetto di contrattazione integrativa.

Le modalità di attuazione delle predette misure sono oggetto di informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione con le OO.SS. rappresentative, secondo le procedure individuate dal vigente CCNL del Comparto degli Enti Pubblici non economici.

#### **Art. 5**

##### **Composizione**

Il CPO, costituito in maniera paritetica nei modi indicati dal CCNL del Comparto Enti Pubblici non economici e dalle leggi vigenti in materia, è a tutti gli effetti un organismo dell'Ente.

Il CPO è presieduto da un rappresentante dell'Ente ed è composto da un membro designato da ognuna delle OO.SS. firmatarie del CCNL e da un numero pari di dipendenti designati dall'Amministrazione.

La nomina del Presidente del CPO e dei componenti è effettuata con Ordinanza del Presidente dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Per ogni componente è designato un membro supplente che avrà il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente ed i componenti del CPO durano in carica quattro anni e comunque, per l'ordinaria amministrazione, fino alla nomina di nuovo Comitato e possono essere rinnovati nell'incarico una sola volta consecutiva.

Nella prima seduta il CPO nomina il Vice Presidente, eletto a maggioranza fra i membri effettivi del Comitato, e un segretario, scelto anche fra persone non membri del CPO.

La segreteria del CPO, composta da una o più persone a tempo pieno o *part-time*, svolge funzioni di supporto al Comitato e a tutte le iniziative collegate alle pari opportunità; cura la raccolta dei verbali delle riunioni, la corrispondenza esterna ed interna e l'archivio del CPO.

## **Art. 6**

### **Funzionamento**

Al Presidente del CPO spetta la rappresentanza interna ed esterna del Comitato, la convocazione, la presidenza delle riunioni ed il coordinamento dei lavori.

Il CPO si riunisce, presso il Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana, con convocazione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, o su richiesta scritta di almeno la metà più uno dei componenti.

La convocazione è effettuata per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata e deve indicare l'ordine del giorno della riunione, il luogo e l'ora di inizio della stessa.

I componenti impossibilitati a partecipare alle sedute dovranno darne comunicazione alla segreteria almeno 2 giorni prima della data della riunione medesima.

Nel caso di assenza dei membri effettivi, i supplenti li sostituiscono pienamente esercitandone i diritti e le facoltà.

I membri supplenti sono invitati a partecipare alle riunioni anche in presenza dei membri effettivi. In tal caso possono intervenire alla discussione, senza diritto di voto e ai rimborsi spese o ad altre indennità.

Il Presidente, in accordo con gli altri membri del CPO, richiederà la sostituzione dei componenti qualora questi siano assenti ingiustificati consecutivamente per due volte alle riunioni del Comitato.

In caso di decadenza o di dimissioni di uno o più componenti, il CPO richiede al Presidente dell'Associazione della Croce Rossa Italiana una nuova nomina.

Il CPO può operare in gruppi o commissioni di lavoro per i quali sarà individuato un referente.



Inoltre, il CPO può avvalersi, nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni), della collaborazione di esperti interni ed esterni, anche mediante la costituzione di gruppi di lavori misti, nel caso in cui non sia possibile reperire personale di adeguata professionalità all'interno dell'Ente.

#### **Art. 7**

##### **Validità delle riunioni**

Per la validità delle riunioni devono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 8**

##### **Verbali**

I verbali devono contenere la data della riunione, l'ora di inizio e di chiusura della stessa, l'indicazione delle presenze, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e delle eventuali posizioni difformi espresse.

Il verbale è redatto dal segretario e firmato da quest'ultimo e dal Presidente del CPO.

Il verbale, approvato di norma nella prima seduta utile successiva, è distribuito ai singoli membri del Comitato. I verbali verranno resi pubblici nelle forme e nei modi scelti dal CPO.

#### **Art. 9**

##### **Accesso alle informazioni e ai dati**

Il CPO, per lo svolgimento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei propri obiettivi, ha diritto di accesso a tutte le informazioni ed alla documentazione dell'Ente, oltre che a tutti i dati che riterrà utili all'individuazione di situazioni di discriminazione, nei limiti e con le modalità previste dalle normative vigenti, in particolare di quella a tutela della *privacy*, di cui al D.lgs. 30 marzo 2003, n.196 "Codice in materia di dati personali".

Il CPO deve essere preventivamente informato sugli argomenti all'ordine del giorno del CDN e deve essere garantito allo stesso l'accesso diretto a tutte le delibere del CDN.

Il CPO deve essere preventivamente informato della trattazione delle materie di contrattazione decentrata in scadenza e farsi promotore nei confronti delle parti titolate alla negoziazione decentrata, nell'ambito delle proprie competenze, di eventuali suggerimenti.

Può, altresì, partecipare, in qualità di osservatore, tramite il Presidente o un suo sostituto, alle riunioni di contrattazione decentrata, qualora ciò sia utile al perseguimento dei propri compiti.

In conformità a quanto espressamente previsto dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 1993 n. 12 ed al fine di facilitare il CPO, nel quadro di una "continua e costante collaborazione tra amministrazioni e comitati", l'Ente, nel rispetto della richiamata normativa a tutela della *privacy*, dovrà rendere disponibili i dati statistici del personale e tutti gli altri dati di interesse del CPO, per un costante monitoraggio dell'andamento occupazionale, dei percorsi di carriera, della formazione e dell'aggiornamento professionale, delle forme di lavoro precario, delle differenze salariali, in modo da consentire la predisposizione degli opportuni interventi correttivi prima che si manifestino aree di criticità e di discriminazione.

La richiesta di dati di cui al presente articolo sono effettuate per iscritto al Direttore-Dirigente della struttura competente, con la quale il CPO concorda i tempi di risposta.

#### **Art. 10**

##### **Risorse**

Per tutte le necessità connesse all'attività del CPO è istituito dalla Croce Rossa Italiana uno specifico fondo annuale, cui dovranno confluire anche eventuali finanziamenti erogati dalla UE, dallo Stato e da altri Organismi Pubblici.

Il CPO predispose un piano annuale di attività corredato da un preventivo di spesa e lo presenta agli Organi competenti.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le ordinarie risorse di bilancio già in dotazione della Croce Rossa Italiana.

#### **Art. 11**

##### **Rapporto sull'attività**

Il CPO monitora la realizzazione dei piani di attuazione delle azioni positive di cui all'art. 4, confrontando i risultati raggiunti con gli obiettivi prefissati e ne controlla la stabilità nel tempo.

Al termine di ogni anno solare o al raggiungimento degli obiettivi significativi, il Comitato presenta agli Organi dell'Ente una relazione sull'attività svolta. Detta relazione viene

trasmessa dal CPO alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità.

#### **Art. 12**

##### **Diffusione delle informazioni**

Il CPO adotta ogni strumento utile alla diffusione delle informazioni riguardanti la propria attività o più in generale di quelle relative ai temi attinenti alle pari opportunità.

Per favorire la più ampia divulgazione delle suddette informazioni, il CPO trasmette la relativa documentazione ad un referente (indicato da ciascuna Struttura Amministrativa) che ne cura la raccolta e la pubblicità.

La Croce Rossa Italiana si impegna a valorizzare e pubblicizzare con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dal Comitato.

#### **Art. 13**

##### **Rapporti tra Comitato, Amministrazione e soggetti della contrattazione integrativa**

Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità e tutte le iniziative attivate in applicazione dell'art. 3 del presente regolamento sono trasmesse ai soggetti titolari della contrattazione integrativa.

Un componente del CPO, o suo sostituto, partecipa senza diritto d'intervento in via istituzionale alle riunioni delle OO.SS. e riferisce al Comitato l'esito degli incontri. A tal fine, l'Amministrazione è tenuta ad inviare al CPO, alle componenti designate contestualmente e alle OO.SS., le convocazioni riguardanti le contrattazioni nazionali integrative nonché la documentazione relativa ai temi in discussione.

Un componente del Comitato, o suo sostituto, partecipa alle riunioni del Comitato *mobbing* o di altri Comitati eventualmente istituiti nelle materie attinenti le pari opportunità.

Al fine di verificare lo stato dell'applicazione delle misure di pari opportunità sono previsti incontri tra Amministrazione, Rappresentanze Sindacali e CPO.

Le proposte del Comitato sono inoltrate all'Amministrazione e alle OO.SS., nonché, ove previsto, per le ulteriori valutazioni in sede di contrattazione integrativa.

Gli effetti delle iniziative assunte dall'Amministrazione sulla base delle proposte formulate dal Comitato e le proposte che non hanno trovato un motivato riscontro da parte dell'Amministrazione formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del Comitato stesso.

Il CPO incontrerà periodicamente i delegati delle sigle sindacali per un confronto sulle tematiche d'interesse, nonché per ogni opportunità richiesta dal Comitato medesimo o dalle sigle sindacali. I delegati delle sigle sindacali saranno individuati dalle stesse immediatamente dopo la costituzione del Comitato e comunicati allo stesso comunque entro il termine massimo di quindici giorni da tale data, così come avverrà in caso di sostituzione o decadenza.

#### **Art. 14**

##### **Modifiche al Regolamento**

Il presente Regolamento è approvato dal CDN ed entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.

Le proposte di modifica possono essere presentate su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti e devono essere deliberate a maggioranza dei componenti del Comitato stesso.

#### **Art. 15**

##### **Norme finali**

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni della normativa legislativa di settore e contrattuale di comparto.